

**Edizione di martedì 24 Novembre 2020**

## **CASI OPERATIVI**

**Canoni noleggio attrezzature pagati a non residenti**  
di **EVOLUTION**

## **IMPOSTE SUL REDDITO**

**Il versamento della seconda rata di acconto per i soggetti Ires**  
di **Federica Furlani**

## **IVA**

**Nuova guida alla fattura elettronica – 1° parte**  
di **Roberto Curcu**

## **AGEVOLAZIONI**

**Sismabonus acquisti con compravendite stipulate entro il 31 dicembre 2021**  
di **Sergio Pellegrino**

## **ACCERTAMENTO**

**Auto usata dal socio per le tratte casa-ufficio: i costi sono indeducibili**  
di **Lucia Recchioni**

## **RASSEGNA RIVISTE**

**La rivalutazione dei beni di impresa per le società di persone**  
di **Fabio Giommoni**

## CASI OPERATIVI

---

### ***Canoni noleggio attrezzature pagati a non residenti***

di **EVOLUTION**

Seminario di specializzazione

## LA STABILE ORGANIZZAZIONE: ASPETTI TEORICI E OPERATIVI

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

***Si chiede di conoscere se, secondo la normativa interna, i canoni per il noleggio di attrezzature, corrisposti ad un soggetto non residente, sono assoggettabili a tassazione in Italia anche nel caso in cui il soggetto pagante non possa operare una ritenuta in quanto non sostituto di imposta.***

Come noto, l'articolo 25 D.P.R. 600/1973 prevede una ritenuta del 30% sui canoni corrisposti a soggetti non residenti in relazione ai compensi erogati per l'utilizzo di attrezzature.

Ovviamente, l'effettuazione della ritenuta postula che il soggetto pagante sia un sostituto di imposta tra quelli elencati all'articolo 23 D.P.R. 600/1973.

Il caso che possiamo ipotizzare è il seguente. Un soggetto non residente, privato o soggetto passivo Iva nel proprio Stato, noleggia una attrezzatura ad un soggetto residente in Italia.



[\*\*CONTINUA A LEGGERE SU EVOLUTION\*\*](#)

## IMPOSTE SUL REDDITO

---

### ***Il versamento della seconda rata di acconto per i soggetti Ires***

di **Federica Furlani**

Seminario di specializzazione

## I DECRETI RISTORI E RISTORI BIS

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Il versamento della **seconda rata di acconto** delle imposte 2020 per i **soggetti Ires** risente innanzitutto delle misure introdotte a seguito della situazione emergenziale generata dal **Covid-19**.

In particolare dell'[articolo 98 D.L. 104/2020](#) e dell'[articolo 6 D.L. 149/2020](#), che hanno disposto la **proroga al 30 aprile 2021** del termine di versamento della seconda rata di acconto:

- a favore dei **contribuenti soggetti agli Isa** (e dei contribuenti forfettari) che abbiano subito una **riduzione del fatturato o dei corrispettivi nel primo semestre 2020 pari almeno al 33%** rispetto al corrispondente semestre 2019;
- a favore dei contribuenti soggetti agli Isa che **esercitano un'attività inclusa negli elenchi dei codici Ateco** ([Allegato 1 D.L. 137/2020](#) e [Allegato 2 D.L. 149/2020](#)), a condizione che abbiano domicilio fiscale (o sede operativa) nelle cd. **"zone rosse"** (individuate con Ordinanza del Ministero della Salute);
- a favore degli esercenti attività di gestione di **ristoranti**, a condizioni che abbiano domicilio fiscale (o sede operativa) nelle cd. **"zone arancione"** (individuate con Ordinanza del Ministero della Salute).

Al di fuori dei casi sopra indicati, il versamento della seconda rata di acconto Ires ed Irap deve essere effettuato entro il prossimo **30 novembre**, per i soggetti Ires con **periodo d'imposta coincidente con l'anno solare**.

Come noto infatti, le società/enti di cui all'[articolo 73 Tuir](#) devono considerare due parametri per stabilire i termini di versamento degli acconti:

- la **data di chiusura dell'esercizio**;
- la **data di approvazione del bilancio o rendiconto**.

Pertanto:

- la **prima rata di acconto va versata entro il giorno 30 del sesto mese successivo** a quello di chiusura dell'esercizio (salvo che il bilancio non venga approvato oltre i termini ordinari: in tal caso va effettuato entro il giorno 30 del mese successivo a quello di approvazione);
- la **seconda rata di acconto va versata entro l'ultimo giorno dell'undicesimo mese successivo** alla chiusura del periodo di imposta (e quindi novembre nel caso esercizio coincidente con l'anno solare).

Vi sono due modalità con le quali è possibile determinare l'acconto Ires e Irap, e anche per le altre imposte da liquidare in dichiarazione:

- il **metodo storico**;
- il **metodo previsionale**.

Con il primo metodo, la misura dell'acconto è parametrata sulla base dell'**imposta a saldo relativa all'anno precedente**.

I soggetti Ires che nel **periodo di imposta 2019** sono risultati a debito per un importo superiore a 20,66 euro, ovvero il rigo RN17/RN28 del modello Redditi SC/ENC 2020 e il rigo IR 21 del modello IRAP 2020 presenta un importo superiore a 20 euro, determinano l'acconto con il metodo storico nella misura del **100% dell'imposta a saldo relativa all'anno precedente** (rigo RN17/RN28/IR21).

L'acconto così determinato va versato:

1. in **un'unica soluzione entro il prossimo 30 novembre se l'importo indicato a rigo RN17/RN28/IR21 non è superiore a 257,52 euro**;
2. in **due rate** se l'importo indicato a rigo RN17/RN28/IR21 è superiore a 257,52 euro, di cui:

- per i soggetti non Isa:
  - la prima, nella misura del 40% (già versata);
  - **la seconda, nella misura del 60% entro il prossimo 30 novembre**.

- per i soggetti Isa:

la prima, nella misura del 50% (già versata);  
**la seconda, nella misura del 50% entro il prossimo 30 novembre.**

Le istruzioni del modello Redditi SC precisano che ai fini della **determinazione dell'acconto Ires 2020** deve assumersi, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata **senza tenere conto delle seguenti disposizioni**:

- la **deduzione forfetaria** prevista sul reddito d'impresa degli esercenti impianti di

distribuzione di carburante ([articolo 34, comma 2, L. 183/2011](#));

- le **disposizioni agevolative** legate al noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto ([articolo 49-bis, comma 5, D.Lgs. 171/2005](#));
- la non tassabilità delle eventuali **liberalità ricevute da imprese con procedure di crisi/concorsuali** ([articolo 14, comma 3, D.L. 18/2016](#)), qualificate come sopravvenienze attive, che non concorrono alla determinazione del reddito;
- le disposizioni agevolative dell'**iper-ammortamento** e del maxi ammortamento delle **immobilizzazioni immateriali**.

L'alternativa al metodo storico di determinazione dell'acconto è l'applicazione del **metodo previsionale**: il soggetto Ires ha la possibilità di commisurare l'acconto Ires ed Irap sulla base dell'imposta che presume di dover versare per l'anno successivo.

Qualora, cioè, il contribuente ritenga di realizzare un **minor reddito nel 2020** e quindi di dover versare una minore imposta, può **rideterminare l'acconto utilizzando l'aliquota in vigore per l'anno in corso**.

Se a posteriori l'acconto totale versato dovesse risultare **inferiore al 80%** (percentuale modificata per il 2020 dall'[articolo 20 D.L. 23/2020](#); a regime 100%) dell'importo indicato al rigo "**Ires dovuta o differenza a favore del contribuente**" del quadro RN del modello Redditi SC 2021 o al rigo "Totale imposta" del quadro IR del modello Irap 2021, il contribuente verrà sanzionato per **insufficiente versamento**, con conseguente applicazione di una **sanzione pari al 30% di quanto non versato**, oltre gli interessi, salvo la possibilità di ricorrere all'istituto del **ravvedimento operoso**.

Nel caso di **società di comodo** che ha applicato per il 2019 la **maggiorazione del 10,50% Ires**, sarà inoltre necessario versare l'acconto 2020 anche di tale maggiorazione, sempre nella misura del 100%, applicando il **metodo storico o quello previsionale**, secondo le modalità e termini previsti per l'ordinario acconto Ires.

## IVA

---

### ***Nuova guida alla fattura elettronica – I° parte***

di **Roberto Curcu**

Seminario di specializzazione

## FATTURAZIONE ELETTRONICA, ESTEROMETRO E NUOVE SPECIFICHE TECNICHE

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

A partire dal 1° ottobre di quest'anno i contribuenti che emettono fatture elettroniche possono utilizzare i nuovi tracciati record della fattura elettronica, utilizzando le specifiche tecniche 1.6.1, approvate dall'Agenzia delle Entrate con provvedimento del 28.02.2020, poi modificato con Provvedimento del 20.04.2020.

**A decorrere dal 1° gennaio 2021, l'utilizzo delle nuove specifiche tecniche diventerà obbligatorio.**

Con contributi pubblicati il [25 settembre](#), il [29 settembre](#) ed il [30 settembre](#), abbiamo fornito le nostre interpretazioni su come vanno utilizzate le **nuove specifiche tecniche**, fondando il nostro ragionamento sulla logica del sistema, ossia sul fatto che l'Agenzia delle Entrate dovrà mettere a disposizione del contribuente la bozza delle liquidazioni Iva e della dichiarazione Iva.

**Ieri, 23 novembre 2020, l'Agenzia delle Entrate ha reso disponibile sul proprio sito una guida alla nuova fattura elettronica.**

Nel rinviare a tali articoli, le cui "previsioni" sono state di fatto confermate, ci soffermiamo oggi su alcune **precisazioni** che hanno interessato la fase attiva della fatturazione elettronica (quella che di fatto sarà obbligatoria dal 2021). **La fase passiva, che sarà facoltativa per tutto il 2021, salvo diventare obbligatoria dal 2022 (qualora sia approvata una specifica norma contenuta nella bozza della Legge di Bilancio in discussione in Parlamento), verrà commentata con un successivo articolo.**

La fase attiva vede introdotti dei **nuovi tipi di documento e dei nuovi codici relativi alle operazioni per le quali non è esposta l'Iva**, e riflettono più o meno le complicazioni che si incontrano nella compilazione del quadro VE della dichiarazione. In particolare, in tale dichiarazione vanno tenute distinte le **operazioni che non concorrono alla determinazione del volume d'affari**, quali le cessioni interne e le cessioni di beni ammortizzabili; vanno indicate in

distinti campi le **operazioni che concorrono alla formazione del *plafond*** e le operazioni non imponibili che non concorrono; vanno indicati in specifici campi le operazioni per le quali è stata emessa una **fattura in reverse charge**, a seconda che si tratti di cessione di rottami, di prodotti energetici, di subappalti edili ecc...

Nella guida pubblicata ieri, l'Agenzia evidenzia che **il codice N6.9 è attualmente inutilizzabile**, in quanto è stato previsto per ipotesi di **reverse charge** che il legislatore potrebbe introdurre in futuro.

Per quanto riguarda invece **le operazioni non territoriali, tra le quali, in particolare, quelle risultanti tali a seguito dell'applicazione dell'articolo 7-ter**, viene confermato che deve essere **sempre utilizzato il codice N2.1**, superando la distinzione tra clienti comunitari e quelli stabiliti in Paesi terzi.

**La distinzione, tuttavia, rimarrà per quanto riguarda le annotazioni da inserire in fattura, che continueranno ad essere “inversione contabile” per le prime, e “operazione non soggetta” per le seconde.**

Una cosa che interessa le operazioni attive, è la **distinzione tra fatture immediate, differite** poiché si è intermediari di una operazione triangolare, e **differite** per aver ceduto nel corso di un mese dei beni con emissione di un ddt nei confronti di un cliente.

Con particolare riferimento a tali ultime operazioni, da fatturare utilizzando il nuovo **codice TD24**, le specifiche tecniche riportano **due importanti indicazioni**.

La **prima**, per la quale **l'eventuale successiva emissione di una nota di credito deve essere certificata con un documento con causale TD04**, e non con un documento con causale TD24 con segno negativo; **analogamente, qualora dovesse essere emessa una nota di credito per una precedente fattura di cessione di beni ammortizzabili fatturata con il codice TD26, andrà sempre utilizzato il codice TD04** (e quindi la compilazione automatica del rigo VE40 risulterà non corretta).

La **seconda** indicazione riguardante le fatture differite, che certamente dovrà essere rivista, è che **“Nel campo 2.1.1.3 <Data> della sezione “Dati Generali” del file della fattura elettronica: è indicata una data ricadente nel mese in cui è stata effettuata una delle cessioni di beni/prestazioni di servizi ovvero in cui è stato pagato in tutto o in parte il relativo corrispettivo, che la fattura documenta. (cfr. Risposta interpello n. 389 del 24/09/2019). È comunque consigliabile utilizzare la data dell'ultima operazione che si documenta”**. In realtà, la stessa [risposta all'istanza di interpello n. 389/2019](#) permetteva anche di emettere la fattura differita con una data compresa tra quella dell'ultima operazione, ed il 15 del mese successivo (cioè la data “naturale” della fattura differita, ossia quella di “emissione del documento”), purché la stessa fattura fosse inviata contestualmente a SDI, e la possibilità di **“retrodatare” la fattura**, indicando l'ultimo giorno del mese in cui erano avvenute le cessioni, era una **“conquista” in termini di semplificazioni rispetto al passato**.

Volendo riepilogare il problema che sta alla base, si prenda l'esempio di una impresa che emette nel  **mese di settembre dei DDT** per i quali deve emettere successivamente **fattura differita**. Tale fattura può essere emessa **entro il 15 del mese successivo**, e le modalità di emissione sono sempre variate a seconda della **struttura dell'azienda e del software contabile adoperato**.

Vi è infatti chi emette materialmente la fattura l'ultimo giorno del mese, e data la fattura lo stesso giorno; vi è colui che la emette materialmente nei primi giorni del mese successivo e grazie alla [risposta 389/2019](#) la "retrodata" all'ultimo giorno del mese di effettuazione dell'operazione (per semplificazioni contabili e per logiche di incasso del corrispettivo); **vi è chi emette la fattura nei 15 giorni del mese successivo, la data nel giorno di redazione ed emissione del documento, ma fa confluire l'operazione (e l'eventuale Iva a debito) nella liquidazione del mese di effettuazione dell'operazione**.

Bene, mentre la [risposta ad interpello n. 389/2019](#) permetteva tutte tre le possibilità, **la guida appena pubblicata sembra non consentire** la terza, cioè l'emissione della fattura differita con una data del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni. Qualora la cosa dovesse essere confermata, molte aziende dovranno modificare, da qui al 1° gennaio, le proprie **procedure contabili**.



## AGEVOLAZIONI

---

### ***Sismabonus acquisti con compravendite stipulate entro il 31 dicembre 2021***

di Sergio Pellegrino



Nella giornata di ieri l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato **due risposte a istanze di interpello** in materia di **sismabonus acquisti**, la [risposta n. 557](#) e la [risposta n. 558](#).

Concentriamo la nostra attenzione su **quest'ultima**, che è di maggiore interesse affrontando **diverse questioni** legate all'applicazione dell'agevolazione.

La disposizione di riferimento in materia, come è noto, è il [comma 1-septies dell'articolo 16 del D.L. 63/2013](#), che prevede l'attribuzione, all'**acquirente di unità immobiliari**, situate nelle **zone sismiche 1, 2 e 3**, oggetto di **demolizione e ricostruzione** da parte di **imprese di costruzione o ristrutturazione**, di una **detrazione del 75% o dell'85% del prezzo dell'unità immobiliare**, entro il limite massimo di 96.000 €, a seconda del fatto che, per effetto dell'intervento, si consegua un **miglioramento di una classe sismica** ovvero di **almeno due classi sismiche**.

La **peculiarità** di questa disposizione è che **l'agevolazione non viene fruita dal soggetto che realizza l'intervento**, come avviene normalmente, ma **dagli acquirenti delle nuove unità immobiliari** che da esso risultano.

Nel caso in esame una **società di costruzione di immobili civili** intende demolire un **fabbricato rurale ad uso civile abitazione**, in relazione al quale ha stipulato contratto preliminare per l'acquisto, costruendo un **contesto condominiale esteso** composto da un **unico edificio di 6 villette a schiera** ovvero **con parti comuni**.

Vengono poste dall'istante una **serie di domande** all'Agenzia delle Entrate:

1. se gli **acquirenti** delle 6 villette a schiera, **costruite entro il 31 dicembre 2021**, ma **vendute nei 18 mesi successivi** (come previsto dalla norma), possano beneficiare del

***sismabonus acquisti*** nella versione “potenziata” al 110% dal [comma 4](#) dell'articolo 119 del decreto Rilancio;

2. se venga riconosciuto il **concetto di variazione volumetrica**, cui fa riferimento la norma, nella costruzione di villette a schiera facenti parte di un **progetto costruttivo unitario**;
3. se spetti la **detrazione autonoma** sul **costo di costruzione del garage**;
4. se gli **acquirenti** possano godere della detrazione ***bonus mobili***.

Per quanto riguarda la prima questione, l'Agenzia conviene sull'**applicabilità** nel caso di specie della **detrazione del 110%** per i soggetti che **procederanno all'acquisto delle villette a schiera** realizzate a seguito della demolizione dell'edificio esistente e della successiva opera di ricostruzione.

Viene però evidenziato come, alla luce della **natura “temporanea”** della **disciplina del *sismabonus***, prevedendo l'articolo 16 del D.L. n. 63/2013 che l'agevolazione si applichi per le **spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021**, non è sufficiente che i lavori vengano completati entro il 31 dicembre 2021, ma è invece necessario che l'**atto di acquisto relativo agli immobili oggetto dei lavori sia stipulato entro tale data**.

Relativamente alla questione dell'**incremento volumetrico**, viene evidenziato come la disposizione preveda l'**agevolabilità** anche dell'**intervento di demolizione e ricostruzione dell'edificio che determini un aumento volumetrico** rispetto a quello preesistente, evidentemente a condizione che le disposizioni normative urbanistiche in vigore lo consentano, ma nel contempo si sottolinea come la **qualificazione dell'opera edilizia** spetti al Comune o ad altro ente territoriale competente in materia.

Interessante poi l'indicazione relativa alla **detrazione per la realizzazione del *box* auto**, che l'istante vorrebbe **autonoma**.

L'Agenzia sottolinea come, anche in relazione agli **interventi di riduzione del rischio sismico**, l'[articolo 16-bis del Tuir](#) costituisca il **quadro normativo di riferimento**, in virtù del **richiamo alla disposizione operata** da parte dell'[articolo 16 del D.L. 63/2013](#): **non** costituiscono dunque una **nuova categoria di opere agevolabili**.

La **detrazione del *sismabonus acquisti*** deve essere conseguentemente calcolata nel **limite massimo di spesa di euro 96.000 € sul prezzo, risultante dall'atto di compravendita, riferito all'immobile principale e alla pertinenza unitariamente**, anche se le due unità sono **accatastate separatamente**.

Infine, gli acquirenti delle villette potranno beneficiare della **detrazione *bonus mobili*** per le spese sostenute per l'acquisto di **mobili** e di **grandi elettrodomestici** di classe non inferiore alla A+, di cui al [secondo comma](#) dell'articolo 16 del D.L. 63/2013, funzionali all'arredo dell'immobile acquistato.

## ACCERTAMENTO

---

### ***Auto usata dal socio per le tratte casa-ufficio: i costi sono indeducibili***

di Lucia Recchioni



Se il socio utilizza l'autovettura per le **tratte casa-ufficio**, e **non può dimostrare l'utilizzo di altri mezzi**, è **legittima la contestazione dell'Agenzia delle entrate** in merito all'**inerenza dei costi** e la conseguente **ripresa a tassazione** degli stessi: è **onere del contribuente**, infatti, fornire **prova** contraria, ovvero che gli **spostamenti** erano avvenuti in altro modo o che il veicolo era utilizzato per **interventi riferibili all'attività d'impresa**.

Sono queste le conclusioni raggiunte dalla Corte di Cassazione con l'**ordinanza n. 26551**, depositata ieri, 23 novembre.

Il caso riguardava una **società esercente attività di commercio di veicoli nuovi e usati**, che veniva raggiunta da un **avviso di accertamento per Iva, Ires e Irap**.

L'**accertamento analitico-induttivo** traeva origine da una serie di rilievi, tra i quali la **ricostruzione indiretta dei ricavi a partire dalle ore lavorative dei dipendenti**, quantificate in base al riscontro analitico delle **presenze** giornaliere e con distinzione dei vari **ruoli** e figure professionali.

Veniva inoltre contestata la **divergenza tra le fatture e le bollette doganali**, la **genericità delle fatture emesse** (che si limitavano a richiamare solo la marca e il modello del veicolo) e il **valore dei beni**, spesso palesemente **lontano da quello di mercato**, essendo stato in alcuni casi attribuito il prezzo di 50/100 € ad autovetture di appena 4/5 anni.

Il punto che pare sollevare maggiore interesse riguarda però il **mancato riconoscimento**, da parte delle Entrate, **dei costi di pedaggio e carburante** per l'uso di un **mezzo aziendale**.

L'autovettura era infatti **utilizzata dal socio**, responsabile di una **sede distante circa 80 km dal suo indirizzo di residenza**, e **privo di un mezzo proprio**: tale distanza, dunque, era

evidentemente coperta con il mezzo aziendale, sicché, ad avviso dell'Agenzia delle entrate, **le spese dovevano essere ritenute non inerenti**, in quanto il bene era **utilizzato per ragioni personali**.

Considerato che **il socio non aveva dimostrato l'avvenuto spostamento con altri mezzi**, né la concreta utilizzazione del bene, per le stesse tratte, per le **finalità d'impresa**, la CTR accoglieva la tesi dell'Agenzia delle entrate, ritenendo **legittima la ripresa dei costi**.

La **Corte di Cassazione**, investita della questione, è in primo luogo tornata a ribadire che il **requisito dell'inerenza dei costi** "*attiene alla **compatibilità, coerenza e correlazione** degli stessi non ai ricavi in sé, bensì **all'attività imprenditoriale** svolta idonea a produrre redditi*", sottolineando che **la prova dell'inerenza dei costi**, ossia dell'esistenza e della natura della spesa, dei fatti giustificativi e della concreta destinazione alla produzione, **incombe sul contribuente**, in quanto soggetto gravato dell'onere di dimostrare l'imponibile maturato.

È quindi **irrelevante**, a tal proposito, che i beni siano "***normalmente necessari e strumentali***" allo svolgimento all'attività d'impresa. L'Agenzia "*ha addotto la sussistenza di **circostanze idonee** (l'utilizzo del mezzo in proprio da parte del **socio per le tratte casa-ufficio**, avvalorato dalla **carenza di altro mezzo nella sua disponibilità**) ad **escludere la riferibilità del costo all'attività d'impresa**. Incombeva dunque sulla contribuente fornire la **prova contraria** (ossia che il socio si avvaleva di altri mezzi o modalità di spostamento ovvero che l'utilizzazione del veicolo era in concreto ancorata a specifici e individuati interventi riferibili all'attività d'impresa), **rimasta invece insoddisfatta**".*

**Il ricorso del contribuente è stato quindi rigettato.**

## RASSEGNA RIVISTE

### ***La rivalutazione dei beni di impresa per le società di persone***

di **Fabio Giommoni**



**BILANCIO, VIGILANZA E CONTROLLI**  
Guida pratica alla redazione del bilancio e alla gestione di adempimenti e verifiche di sindaci e revisori

**IN OFFERTA PER TE € 107,25 + IVA 4%** anziché € 165,00 + IVA 4%

Inserisci il codice sconto **ECNEWS** nel form del carrello on-line per usufruire dell'offerta

Offerta non cumulabile con sconto Privilege ed altre iniziative in corso, valida solo per nuove attivazioni. Rinnovo automatico a prezzo di listino.

**ABBONATI ORA**

#### **Articolo tratto da “Bilancio, vigilanza e controlli n. 10/2020?”**

La nuova opportunità prevista dal Decreto Agosto di rivalutare i beni di impresa, soltanto ai fini civilistici o anche con rilevanza fiscale mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva del 3%, è usufruibile anche dalle società di persone, sia in contabilità ordinaria sia in contabilità semplificata.

Tuttavia, essendo la disciplina della rivalutazione improntata essenzialmente per le società di capitali, la sua estensione alle società di persone crea non poche problematiche applicative che devono essere attentamente valutate. [Continua a leggere...](#)

[VISUALIZZA LA COPIA OMAGGIO DELLA RIVISTA >>](#)

[Segue il SOMMARIO di “Bilancio, vigilanza e controlli n. 10/2020?”](#)

#### **Contabilità e bilancio**

La rivalutazione dei beni d'impresa: aspetti contabili e fiscali *di Laura Fava*

La rivalutazione dei beni di impresa per le società di persone *di Fabio Giommoni*

Il fabbisogno finanziario delle imprese ai tempi del Covid: 3 esempi applicativi *di Massimo Buongiorno*

La contabilizzazione dei contributi emergenza Covid19 – Parte seconda *di Fabio Garrini*

## **Vigilanza e revisione**

Ocri: la natura e le sue finalità nella crisi d'impresa, come rapportarsi con l'Ocri di Nicla Corvacchiola e Andrea Mennilli

La responsabilità dei sindaci nella giurisprudenza di Valerio Sangiovanni

## **Società**

Situazioni particolari di “controllo da partecipazione” nelle società di capitali di Federico Colognato

La sospensione degli obblighi di ricapitalizzazione e della causa di scioglimento della società per la perdita del capitale di Fabio Landuzzi